

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2545 del 26/07/2016 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Azienda Agricola Rio Verde Natura e Cultura per impianto ubicato in Via Mongardino n 8, Comune di Sasso Marconi (BO). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-2610 del 26/07/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno ventisei LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Azienda Agricola Rio Verde Natura e Cultura per impianto ubicato in Via Mongardino n. 8, Comune di Sasso Marconi (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Azienda Agricola Rio Verde Natura e Cultura per l'impianto sito a Sasso Marconi, in Via Mongardino n. 8, c.a.p. 40037 dove viene svolta l'attività di agriturismo. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali e con recapito sul suolo mediante sub irrigazione ³ di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative di Arpae sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

competente ⁴;

4. Dà atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la Azienda Agricola Rio Verde Natura e Cultura a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza ⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Azienda Agricola Rio Verde Natura e Cultura, C.F. CQDLSU61M42A944S, P.IVA 02302781204, con sede legale a Bologna in Strada Maggiore 94 e impianto a Sasso Marconi (BO), in Via Mongardino n. 8, c.a.p. 40037, ha presentato, per l'impianto ivi ubicato, nella persona di Marina Faccani, in qualità procuratore speciale dell'Azienda Agricola Rio Verde Natura e Cultura per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 11/01/2016 al Prot. n. 49 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 11/01/2016, acquisita agli atti di ARPAE-SAC in data 21/01/2016 al PGBO/2016/750, ha trasmesso ad ARPAE la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, acquisito il parere di Arpae – Distretto Urbano prot. 8192 del 10/6/2016, con propria nota del 14/06/2016, acquisita agli atti di ARPAE-SAC in data

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

15/06/2016 al PGB0/2016/10917, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷ pari a euro 146.

Bologna, data di redazione 26/07/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Azienda Agricola Rio Verde Natura e Cultura ubicato in
Via Mongardino n. 8, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico “fabbricato B” (agriturismo con cucina e camere per pernottamenti) in corpo idrico superficiale con recapito finale Rio Verde, classificato “scarico di acque reflue di tipo domestico”.

Scarico “fabbricato A” (camere per pernottamenti) con recapito sul suolo mediante impianto di subirrigazione, classificato “scarico di acque reflue di tipo domestico”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 8402/2016/UT/REL del 14/6/2016, visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPA distretto, PGB0/2016/10316 del 08/06/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altre immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti, non soggetto a vincoli e prescrizioni, recapitante nello scarico in corpo idrico superficiale con recapito finale Rio Verde.

Sinadoc n. 4388/2016

Documento redatto in data 26/7/2016

Spettabile **ARPAE**
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di
Bologna
Via San Felice n. 25 – 40122 Bologna-
PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**
P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi Ditta **Azienda Agricola Rio Verde Natura e Cultura** di via Mongardino n.8 a Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto, visto il contenuto della pratica acquisita dallo scrivente ufficio in data 7/6/2016 si comunica quanto segue.

Lo scarico derivante dal **fabbricato "B"** ad uso recettivo (agriturismo con cucina e camere per pernottamenti), è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

A monte del depuratore (impianto a fanghi attivi ad aerazione forzata) sono allacciati gli scarichi dei servizi igienici, oltre agli scarichi delle cucine dotati di degrassatore.

L'impianto ha potenzialità pari a 38 a.e.; il recapito finale è costituito dal Rio Verde.

La scrivente Agenzia esprime **parere favorevole** alla domanda di Autorizzazione allo scarico, vincolata alle seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di periodica asportazione del fango di supero dal reparto sedimentazione del depuratore, dal degrassatore e dalla fossa Imhoff dovranno essere eseguite da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e successive disposizioni);
- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione all'impianto di depurazione, con particolare riferimento alle parti elettriche (elettropompa) al fine di evitare blocchi all'impianto;
- dovrà essere prevista dalla proprietà la predisposizione di un contratto di assistenza periodica al depuratore da parte di azienda specializzata; in alternativa dovrà essere indicato personale delegato addetto alle manutenzioni ed a cui dovrà essere messo a disposizione un manuale specifico di manutenzione dell'impianto;
- la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato o in zona dove non possa causare esalazioni moleste;

- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- il titolare dello scarico dovrà osservare il contenuto del "disciplinare tecnico" allegato all'autorizzazione PG n. 118204 rilasciata dall'Ente gestore il corpo recettore;
- **si dovrà vincolare la titolare dell'attività agrituristica al rispetto del numero massimo di coperti serviti dal ristorante; l'utilizzo eventuale delle aree aperte (o le tettoie) come attività di ristorazione comporta inevitabilmente un aumento del numero potenziale di abitanti equivalenti, con conseguente necessità di variare il dimensionamento dell'apparato di depurazione;**
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento dell'apparato depurativo.

In merito allo scarico derivante dal **fabbricato "A"** (camere per pernottamenti), è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Lo scarico dei servizi igienici viene trattato mediante fossa Imhoff e successivo impianto di subirrigazione, per il quale viene fornita relazione geologica/geotecnica.

Viste le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, trattandosi di edificio destinato ad agriturismo lo scarico dovrà essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa; valutata comunque la consistenza dello scarico (quantificata pari a 8 a.e.) si ritiene congruo il sistema adottato, e si esprime **parere favorevole** alla domanda di Autorizzazione allo scarico, vincolata alle seguenti prescrizioni:

- le distanze minime delle condotte disperdenti da rispettare sono le seguenti: 30 m. da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere private destinate al consumo di acqua potabile; 200 m. da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere pubbliche destinate al consumo di acqua potabile;
- la distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda non deve essere inferiore ad 1 m. (All. V Delibera C.I. del 4.2.77);
- le tubazioni di drenaggio dovranno essere posate con pendenze mai superiori allo 0,5%;
- la proprietà dovrà farsi carico dei controlli periodici ai fini di verificare che non vi siano intasamenti nel vespaio nonché impaludamenti superficiali del terreno;

- si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato o in zona dove non possa causare esalazioni moleste;
- nell'area interessata alla sub-irrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003.

Lo scarico delle acque bianche derivante dai due fabbricati dovrà avvenire previa autorizzazione dell'Ente gestore il corpo recettore.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
(P.a. Carlo Baldisserri)

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 8402/2016/UT/REL/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2016/1
Pos. 2016/AUA01

Sasso Marconi, 14/06/2016

Spett. le ARPAE SAC BOLOGNA
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@certarpa.emr.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – matrice domanda di autorizzazione allo scarico acque reflue Posizione proc. **N. 2016/AUA01** presentata il 05/01/2016 prot. 49 - Richiedente: AZIENDA AGRICOLA RIO VERDE NATURA E CULTURA per insediamento a Sasso Marconi in VIA MONGARDINO n. 8 - matrice rinnovo e nuova autorizzazione allo scarico acque reflue . Trasmissione parere e richiesta di rilascio provvedimento finale

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e visti gli atti ed elaborati presentati da AZIENDA AGRICOLA RIO VERDE NATURA E CULTURA con sede legale a BOLOGNA in via Strada Maggiore, 94 per matrice rinnovo autorizzazione allo scarico (fabbricato B) con recapito in acque superficiali e nuova autorizzazione allo scarico (fabbricato A) di acque reflue con recapito sul suolo, per attività di agriturismo in via Mongardino n. 8 a Sasso Marconi

Viste le precedenti autorizzazioni allo scarico

- in data 04/05/2004 n. 2004/AS13 e decaduta alla data del 04/05/2008 (fabbricato A: destinazione prevalente locali ad uso agrituristico (camere) con recapito dello scarico su suolo);
- in data 17/12/2007 n. 2007/AS13 (decaduta) e in data 12/06/2012 n. 2012/AS13 con scadenza al 12/06/2016; (fabbricato B: destinazione prevalente locali ad uso agrituristico (ristorante) con recapito dello scarico in acque superficiali).

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna, ARPAE prot. n. 4388/2016 ricevuto con prot. 8192 in data 10/06/2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta da AZIENDA AGRICOLA RIO VERDE NATURA E CULTURA in data 05/01/2016 prot. 49 per insediamento di via Mongardino 8 e per le seguenti matrici:

- fabbricato "B" (agriturismo con cucina e camere per pernottamenti) - rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue con recapito dello scarico in acque superficiali

- fabbricato "A" (camere per pernottamenti) – rilascio autorizzazione allo scarico con recapito su suolo mediante subirrigazione

con le prescrizioni espresse da ARPAE nel citato parere del 10/06/2016.

Si da atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile del Procedimento
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lg.vo n. 82 del 7/3/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs 39/93 e l'art. 3bis c. 4bis del D.Lgs. 82/2005

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.